



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 40

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione economica, bilancio)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE

154^a seduta (antimeridiana): lunedì 29 ottobre 2007

Presidenza del presidente MORANDO,
indi del vice presidente FORTE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

- * – MORANDO Pag. 3, 8, 9 e *passim*
- FORTE 4, 5
- BALDASSARRI (AN) 17, 25
- BATTAGLIA Giovanni (SDSE) . 7, 10, 11 e *passim*
- BOCCIA Antonio (Ulivo) 14, 22, 23 e *passim*
- BONFRISCO (FI) 13
- * DONATI (IU-Verdi-Com) 5
- ENRIQUES (Ulivo) 23
- FERRARA (FI) 4, 6, 9 e *passim*
- * GRANDI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 21, 22, 25
- * LEGNINI (Ulivo), relatore generale sul disegno di legge finanziaria 16, 17, 18 e *passim*
- * LUSI (Ulivo) 23
- MONTALBANO (Misto-CS) 26
- RUBINATO (Aut) 15, 24
- * SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 9
- VEGAS (FI) 10, 11, 20
- VITALI (Ulivo) 15, 23

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 (tabelle 1 e 2) e 1817, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre, nel corso della quale si era conclusa la votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Dichiaro inammissibili, per materia, gli emendamenti 4.12, 4.0.10, 5.39, 5.120, 5.0.13, 7.0.11 e 8.0.23 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.19, 4.0.5, 5.2, 5.6, 5.11, 5.12, 5.13 (limitatamente ai commi 5-*bis* e 6-*bis*), 5.14, 5.21, 5.27, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.45, 5.67, 5.86, 5.98, 5.99, 5.109, 5.121, 5.122, 5.123, 5.0.14, 6.0.3, 7.1, 7.4, 10.1, 10.6, 10.0.1, 10.0.2 nonché il subemendamento 10.0.6/1 (limitatamente al comma 1-*bis*).

Passiamo quindi all'articolo 4 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 4.

Ricordo che sono inammissibili, per materia, gli emendamenti 4.12 e 4.0.10 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.19 e 4.0.5

Tengo altresì a precisare che l'emendamento 4.126 (testo 2), presentato dal senatore Bonadonna, che era stato sottoposto ad una valutazione di inammissibilità, dopo una più attenta analisi è stato giudicato invece ammissibile.

Gli emendamenti all'articolo 4 si danno per illustrati.

Passiamo all'articolo 5 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 5.

Ricordo che sono inammissibili per materia gli emendamenti 5.39, 5.120 e 5.0.13 e per mancanza di copertura finanziaria gli emendamenti 5.2, 5.6, 5.11, 5.12, 5.13 (limitatamente ai commi 5-*bis* e 6-*bis*), 5.14, 5.21, 5.27, 5.33, 5.34, 5.35, 5.37, 5.45, 5.67, 5.86, 5.98, 5.99, 5.109, 5.121, 5.122, 5.123 e 5.0.14.

Presidenza del vice presidente FORTE

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 5.40 che provvedo ad illustrare in assenza del primo firmatario, senatore Ferrante. In breve, l'emendamento propone di abolire la tassa di concessione governativa sul servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione che dai consumatori viene considerato un balzello ingiusto.

La copertura del mancato gettito è individuata attraverso una serie di provvedimenti di equiparazione fra telefonia fissa e telefonia mobile e comprende i seguenti interventi di copertura; in primo luogo, la modifica dell'attuale regime IVA per i servizi di telefonia fissa e mobile, ammettendo in detrazione, nella misura del 75 per cento, l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, nonché alle spese di gestione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui alla lettera *gg*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, dettato dal decreto legislativo n. 259 del 1^o agosto 2003; viene, inoltre, prevista una modifica dell'attuale regime di deduzione delle spese e dei costi per i servizi di telefonia fissa e mobile, ammettendo in deduzione nella misura del 75 per cento le quote di ammortamento e i canoni di locazione o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Questa in estrema sintesi l'illustrazione dell'emendamento 5.40 con le relative coperture e, dal momento che si tratta di dati prettamente tecnici, il collega, senatore Ferrante, mi ha pregato di lasciare agli atti della Commissione il testo completo dell'illustrazione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.92 è stato ritirato.

FERRARA (*FI*). Presidente, ho riscontrato che molti emendamenti del relatore e del Governo, anche se non di enorme rilievo, riguardano comunque questioni fiscali contenute negli articoli oggi in trattazione. Non so se il relatore e il Governo vorranno poi fare un'illustrazione specifica di questi emendamenti, dal momento che i nostri lavori procedono abbastanza velocemente, e di ciò non possiamo che fare plauso a tutta la Commissione. Tale rapidità, infatti, testimonia la volontà comune d'individuare problematiche specifiche e particolari. È probabile, dunque, che il Governo voglia, alla fine, procedere ad un'illustrazione del complesso di questi emendamenti che, per quanto non di portata notevole, si inseriscono nel contesto della problematica in trattazione in Commissione in questo scorcio della sessione di bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.116, con esso noi vorremmo introdurre un riferimento agli accertamenti. Oltre alla possibilità della

comminazione della sanzione amministrativa a seguito di contestazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, vorremmo introdurre le condizioni per procedere nei confronti del contribuente soltanto a seguito del definitivo accertamento.

Il punto b) dell'emendamento, che si illustra da solo, prevede che l'importo degli scontrini fiscali sia portato da una cifra pari a 10 euro a una cifra, per quanto al riscontro della trasgressione, superiore ai 25 euro.

Presidente, io comprendo la sua posizione ma ribadisco che, per quanto velocemente possano procedere i nostri lavori, sarebbe opportuno che anche gli emendamenti del Governo possano essere illustrati, ai fini di ottenere un voto più compiuto da parte della Commissione

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati

La Commissione chiede formalmente al Governo di presentare la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2.

Passiamo all'articolo 6 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 6.

Ricordo che l'emendamento 6.0.3 è inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Presidenza del presidente MORANDO

DONATI (*Ulivo*). Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.2 e 6.8.

Il primo riguarda il trasporto pubblico locale dal momento che l'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede un fondo di 500 milioni di euro per i contratti di servizio, per lo sviluppo delle reti e per l'adeguamento dei mezzi di trasporto delle nostre città. Il limite di questa previsione consiste nel suo essere un fondo annuale essendo riferito soltanto all'anno 2008.

Mi risulta che presso la Presidenza del Consiglio sia istituito un tavolo interistituzionale al quale partecipano Regioni, Comuni, imprese di trasporto e organizzazioni sindacali. Chiedo al Governo se è possibile che questo tavolo individui l'opportunità di un fondo stabile di garanzia per le città, le imprese e i lavoratori e per uno slancio consistente e duraturo nel trasporto pubblico locale. Questo sarebbe l'unico modo per rimontare una cronica deficienza infrastrutturale e di servizio nelle nostre città.

Se ho richiamato il dibattito svoltosi all'interno di quella sede è perché è in corso un confronto che sta valutando se istituire questo fondo mediante un incremento stabile dell'accisa sulla benzina. Naturalmente, conosco benissimo gli effetti macro inflattivi di un possibile incremento dell'accisa da gasolio non professionale, ma voglio ricordare che tale incremento in questo caso è finalizzato ad un miglioramento delle reti e dei servizi di trasporto pubblico locale all'interno del sistema di mobilità e ad un aumento dell'efficienza complessiva di un sistema che oggi ne ha

ben poca. Quindi, voglio difendere una certa coerenza pur comprendendo la ragione generale per la quale non si è ancora giunti a questa soluzione.

Per concludere l'illustrazione di questi due emendamenti, voglio proporre un invito al Governo per risolvere in modo strutturale, così come nel dialogo tra Regioni e città, il problema di garantire certezza allo sviluppo del trasporto collettivo. Naturalmente, ciò dovrà avvenire nel quadro di un risparmio di risorse, di maggiore efficienza, di servizi innovativi e di mezzi di trasporto più puliti. Si tratta di un capitolo molto articolato il cui effetto non è semplicemente quello di aumentare la spesa, ma di migliorare visibilmente il servizio di trasporto pubblico locale. Mi sono fatta carico delle richieste avanzate dalle Regioni, da associazioni come Feder mobilità e ASTRA, dalle aziende di trasporto pubblico locale e dall'ANCI; questi organismi stanno cercando di stabilire un dialogo con il Governo, ma non trovano, purtroppo, all'interno della manovra, un riscontro aderente alle loro necessità. La legge finanziaria prevede l'istituzione di un fondo, ma di durata solamente annuale: questo ne è il limite ed è la ragione per cui chiedo che l'emendamento 6.2 sia preso in adeguata considerazione.

Con l'emendamento 6.8 si propone di aumentare le risorse stanziare per l'acquisto dei treni per il trasporto dei lavoratori pendolari, finanziando l'articolo 1, comma 1031, lettera *a*) della legge finanziaria dell'anno scorso. Quando il Governo ha presentato le linee guida della manovra finanziaria di quest'anno ha sottolineato che in essa sarebbero state contenute risorse per l'acquisto di tali treni. Devo constatare che, ad eccezione delle risorse stabili che a regime vengono assegnate ad investimenti ferroviari, in realtà non ho trovato alcun fondo aggiuntivo, a differenza dell'anno scorso.

Pertanto, a mio avviso, questo è un tema molto rilevante, anche in vista del fatto che stiamo finalmente per completare la realizzazione delle tratte ad alta capacità Torino-Milano-Napoli. Ci sono ancora cantieri in corso su nodi che probabilmente richiedono tempi di realizzazione un po' più lunghi, ma non c'è dubbio che presto in quell'area si libererà una vasta capacità di offerta ferroviaria che, tuttavia, non saremo in grado di soddisfare, in termini di miglioramento del servizio ai cittadini e alle imprese, se non compreremo treni. Acquistare treni non è un'operazione semplice: significa infatti indire gare e ciò comporta lunghi tempi di realizzazione. Per questo motivo ci dovremmo immediatamente porre il problema – come già è stato fatto nella finanziaria precedente – dell'acquisto dei treni per il trasporto dei pendolari, così come giustamente, nel contratto di servizio, è previsto l'acquisto dei treni EUROSTAR. Infatti, nella manovra non si compie, a mio avviso, un'adeguata valutazione della necessità di provvedere adesso a tale esigenza (anche se comprendo le difficoltà di un simile sforzo) per produrre risultati negli anni a venire.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.6 con il quale si chiede l'aumento da 130 a 300 milioni di euro della quota destinata al finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio

1992, n. 211: trattasi dei contributi corrisposti, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali per i trasporti pubblici con la Cassa depositi e prestiti.

Stiamo parlando di una norma già in vigore, dato che sono stati corrisposti mutui e concessi finanziamenti per la realizzazione degli interventi stessi. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge finanziaria implementa le risorse da stanziare fino a 130 milioni di euro; chiediamo che la quota sia aumentata fino a 300 milioni di euro, anche in considerazione dei ragionamenti svolti in sede parlamentare, in tempi più o meno recenti, tendenti complessivamente all'incremento delle risorse stanziare in favore degli enti locali: mi ricollego in questo all'intervento appena svolto dalla senatrice Donati.

Non sarebbero di facile comprensione le modalità di realizzazione di questi investimenti, se non intervenisse a chiarirle proprio la succitata legge n. 211 del 1992, che non ha ad oggetto il momento della progettualità, bensì gli interventi veri e propri, tanto che ivi si definisce addirittura la fase della definizione delle occorrenze finanziarie; anzi, si è già al momento della ricerca e dell'individuazione dei canali attraverso cui le risorse dovrebbero arrivare agli enti locali. La legge n. 211 del 1992 è stata oggetto di una buona applicazione, è stata finanziata più volte e le risorse stanziare sono state completamente utilizzate.

I 130 milioni di euro stanziati dal comma 2 dell'articolo 6 della legge finanziaria, se paragonati alla quantità di risorse individuate che sarebbe possibile utilizzare per questi canali di finanziamento, ritengo siano una cifra inadeguata; con l'occasione muovo una critica al Governo in merito alle risorse destinate al fondo FAS, trattandosi di cifre che poi non vengono utilizzate. Questo, invece, è il modo migliore per assicurare un intervento immediato e veloce in funzione di tutti gli obiettivi che spesso si prevede di raggiungere e troppe volte vengono mancati.

Infine, signor Presidente, vorrei farle osservare che sono presenti molti emendamenti a firma del relatore e del Governo, in particolar modo agli articoli 4 e 5 del disegno di legge finanziaria. Mi chiedo se abbiano intenzione di illustrarli.

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). Signor Presidente, l'emendamento 6.9 affronta una questione particolarmente delicata, che richiede un'urgente soluzione - e l'ipotesi che qui prospettiamo potrebbe rappresentare tale soluzione -, venutasi a determinare in alcune aree del nostro Paese, in cui erano iniziati i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti, in fase avanzata di realizzazione, in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea. Questi enti locali si trovano ora in una situazione particolarmente difficile: l'unica soluzione prospettabile è quella di una risoluzione dei contratti in essere, di un abbandono definitivo delle procedure attualmente all'esame della Corte di giustizia europea, indi di una riattivazione dei lavori con fondi propri. È del tutto evi-

dente che i Comuni che versano in tale situazione non hanno fondi propri o, almeno, non in misura sufficiente.

L'emendamento 6.9 ipotizza il finanziamento di una quota – da destinarsi, a tal fine, al Ministero dei trasporti – che probabilmente richiede di essere opportunamente riesaminata, ma confido molto sul fatto che questa proposta possa essere oggetto di attenzione da parte del relatore e del Governo, altrimenti gli effetti – laddove si sono verificati i casi ricordati – sarebbero veramente disastrosi.

Permettetemi di illustrare anche l'emendamento 6.0.2, che affronta il tema dei processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. In conseguenza dell'iscrizione nella lista dell'UNESCO, il centro in questione diviene turisticamente importante e attira un flusso turistico assolutamente prima non ipotizzabile, che fa saltare tutti i sistemi di trasporto e di accessibilità alle aree di rilievo: perlopiù trattasi di centri storici. Al fine di mantenere l'iscrizione nelle liste dell'UNESCO (come saprete, infatti, l'UNESCO concede l'iscrizione a determinati centri storici, ma la sottopone continuamente a verifica; è più difficile rimanere nella lista che non entrarvi), occorre che nei centri storici riconosciuti come patrimonio dell'umanità vi sia un sistema di trasporti alternativo rispetto a quello tradizionale che ha bisogno, ovviamente, di ingenti finanziamenti. Senza questi finanziamenti si determinerebbero due effetti: da un lato il flusso turistico verrebbe a essere incompatibile con la normale attività di queste città, dall'altro si rischierebbe che tali città vengano cancellate dall'elenco dell'UNESCO in una fase successiva. È opportuno considerare che talvolta si tratta di medi o di piccoli centri, di città capoluogo che però non hanno grandi risorse; pertanto non è ipotizzabile che i Comuni con finanziamenti propri possano ottemperare all'obbligo che comporta l'essere inclusi nelle liste dell'UNESCO.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'articolo 7 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 7.

Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 7.1 e 7.4.

Faccio presente che su alcune proposte quali, ad esempio, gli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7, per quanto concerne i profili di mia competenza mi sono orientato per l'ammissibilità in termini generali, perché non c'è dubbio che la presunzione è che dalla norma derivino contemporaneamente aumenti di gettito e anche maggiori spese. L'ipotesi dei proponenti è che ci sia equilibrio tra la dimensione delle maggiori entrate e delle maggiori spese, ma naturalmente, una volta dichiarati ammissibili gli emendamenti, appare necessario approfondire ulteriormente i profili finanziari attraverso la predisposizione di apposita relazione tecnica. Pertanto appare opportuno, dopo aver ascoltato le valutazioni del relatore e del Governo, pervenire alla formazione di un'unica proposta, atteso che gli emendamenti concernono analoga materia. ascolteremo e su quelle basi

sceghieremo l'emendamento su cui chiedere di predisporre una relazione tecnica approfondita.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Riserandomi anche di illustrare quegli emendamenti per i quali finora non c'è stato alcun intervento, preciso che l'emendamento 7.0.6 dispone una riformulazione, una calibrazione dell'indicatore di condizione economica e patrimoniale che, come è noto, è ampiamente utilizzato ai fini della selezione all'accesso a benefici particolari in vari campi, tra i quali uno dei più importanti è relativo alle spese sanitarie. Questo emendamento consiste, dunque, in una semplificazione delle procedure che risultano sempre più di tipo elettronico e vengono ricondotte alla base informativa che viene gestita dall'Agenzia delle entrate e dalla Sogei. In poche parole, quindi, si tratta da un lato di coordinare l'afflusso delle informazioni che il cittadino deve produrre e allo stesso tempo di potenziare le capacità di controllo che ha l'Amministrazione rispetto alle varie informazioni.

La norma al nostro esame, pertanto, si inquadra nell'attuale tradizione di utilizzo dell'ISEE e dispone una razionalizzazione sotto il profilo della gestione delle informazioni, nonché una maggior efficacia dei controlli; il tutto in un contesto in cui viene progressivamente semplificato l'adempimento chiesto al singolo cittadino.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.7 è stato già riformulato in un testo 2, in relazione ritengo opportuno richiedere al Governo la presentazione della relazione tecnica.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

FERRARA (FI). L'emendamento 7.0.10 affronta il tema della esenzione nei confronti delle cooperative, che rileviamo essere un motivo di turbamento del mercato. Nella fattispecie, appuntiamo la nostra attenzione sulla possibilità che, come accade, di fatto elementi reddituali siano sottratti alla quantificazione del reddito stesso, quando sono riversati alle disponibilità aziendali attraverso l'individuazione di nuove riserve.

Tali somme erano sottratte all'imposizione perché si faceva riferimento specificatamente, anche se era minimamente giustificabile, al fatto che le riserve venivano chiaramente distinte in legali e non. Vista l'obbligatorietà, le riserve legali avrebbero potuto costituire per le cooperative una parte dei redditi non considerati soggetti a imposte. Nel tempo, però, queste riserve di fatto hanno notevolmente aumentato le disponibilità nette aziendali, configurando un vero e proprio aggiramento e quindi un'elusione dell'aumento di capitale, che, altrimenti, nelle società avviene attraverso l'individuazione del reddito, il pagamento della relativa imposizione e successivamente il riporto a riserve stesse, atteso che in quel caso le riserve vengono tassate come reddito dell'azienda e non come reddito dell'azionista.

In questo caso avremmo non soltanto una sottrazione – come avviene nella generalità di casi – di una delle due imposte, ma anche dell'imposi-

zione del reddito aziendale. Non siamo assolutamente contrari a questo per la particolare configurazione giuridica delle cooperative, ma chiediamo che l'operazione sia possibile soltanto per le cooperative il cui fatturato globale non sia superiore ai 100 milioni di euro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'articolo 8 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 8.

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). Signor Presidente, desidero sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dai senatori Villone e Salvi all'articolo 8 anche al fine di consentirne, stante ovviamente l'esito che avranno in Commissione, una eventuale loro riproposizione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

L'emendamento 8.0.4 detta norme per la formazione del Governo ed il suo contenuto viene riproposto anche in altri emendamenti che verranno esaminati successivamente. Come evidente, la norma in esso proposta parte dalla constatazione dell'eccessivo numero dei componenti che formano l'attuale Governo a seguito delle innovazioni introdotte all'inizio della legislatura, soprattutto per quanto riguarda il numero dei Ministri e quello dei Vice ministri e Sottosegretari. Nel merito i proponenti ritengono opportuno un ritorno alla situazione preesistente sia alle innovazioni introdotte dal secondo Governo Berlusconi nel 2001, sia a quelle volute dal Governo Prodi, all'inizio della attuale legislatura, e quindi una applicazione del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'efficacia dell'intervento proposto decorrerebbe dalla prossima nomina del Presidente del Consiglio dei ministri ed avrebbe due ricadute positive: la riduzione della spesa e, soprattutto, il miglioramento della stessa capacità di azione del Governo, posto che si tornerebbe ad una concentrazione per materia delle varie attività che oggi, dopo il cosiddetto lo «spacchettamento», sono state invece parcellizzate; ad esempio, potrebbero essere riunificate in un unico Dicastero le competenze in materia di trasporti e di infrastrutture o quelle relative all'università nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione, competenze che quindi verrebbero ad essere svolte nell'ambito di una visione più unitaria.

PRESIDENTE. Segnalo che sono stati presentati altri emendamenti aventi contenuto identico (emendamento 8.0.5) o, in taluni casi, analogo, riferiti però all'articolo 14. Immagino che il relatore, in sede di espressione dei pareri coglierà l'occasione di esplicitare le sue valutazioni sul complesso di questi emendamenti.

VEGAS (FI). Signor Presidente, chiedo lumi circa le motivazioni poste a base della ritenuta ammissibilità dell'emendamento 8.0.8, posto che i due commi che lo formano sono tra di loro in contraddizione: infatti, che nel primo comma si fa riferimento alla dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, in tal senso prevedendo una intromissione

nel sistema di autonomia di questi stessi organi, laddove nel secondo si afferma che questi ultimi «... adottano nella loro autonomia le determinazioni necessarie...».

PRESIDENTE. Desidero rispondere al senatore Vegas, che ha posto un problema circa l'ammissibilità dell'emendamento 8.0.8, al fine di chiarire i criteri che hanno ispirato la mia scelta e che, richiamandosi a questioni controverse, sono ovviamente anch'essi discutibili.

La mia opinione è in buona sostanza che non ci sia contraddizione tra il primo ed il secondo comma del suddetto emendamento, posto che nell'articolazione del bilancio dello Stato è presente una specifica unità previsionale di base che riassume in un'unica voce le risorse messe a disposizione per il funzionamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale che quindi, in quanto tale, è modificabile da una norma prevista dal disegno di legge finanziaria.

VEGAS (FI). Dal momento allora che la voce contemplata nel bilancio è onnicomprensiva, ciò significa che la norma proposta dall'emendamento vale anche per la Presidenza del Consiglio dei ministri, altrimenti il tutto non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Immagino che la norma valga per tutti gli organismi che hanno le caratteristiche descritte dall'articolo aggiuntivo previsto dall'emendamento 8.0.8 e che trovano le risorse necessarie per il loro funzionamento nell'ambito di quella unità previsionale di base cui ho fatto prima cenno; per questa ragione, con riferimento al comma 1, ritengo legittima una norma della legge finanziaria che agisca in riduzione o in aumento di una previsione di spesa quale quella al nostro esame. Il secondo comma, a mio avviso, lungi dal provocare una contraddizione, chiarisce che un conto è una iniziativa di ridimensionamento del complesso delle risorse messe a disposizione di quegli organi costituzionali, altro è entrare nel merito delle decisioni che dovranno essere prese da ognuno di questi organi, in perfetta autonomia, per rimanere all'interno delle risorse disponibili e quindi gestire la propria attività nel rispetto della riduzione delle spese determinata dalla norma di carattere generale. So che questa mia decisione sarà sottoposta a numerose valutazioni critiche e magari anche a decisioni diverse da parte di altri organismi che si devono ancora pronunciare al riguardo, compreso il Presidente del Senato del quale non ho ancora acquisito il parere.

Aggiungo che in questa fase ritengo opportuno non esplicitare la mia opinione nel merito, fermo restando che riguardo all'ammissibilità la questione segnalata dal senatore Vegas si pone, anche se a mio avviso viene risolta nei termini che ho dianzi cercato di esplicitare.

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). Come già segnalato, sottoscrivo gli emendamenti 8.0.8 e 8.0.9 nei quali si sottolinea l'esigenza che anche gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale contribuiscano a quella

azione di contenimento della spesa pubblica che nell'ambito del testo del disegno di legge finanziaria riguarda al momento altri livelli istituzionali quali Comuni, comunità montane e quant'altro. Peraltro, è già in atto una iniziativa di contenimento dei costi degli organi costituzionali autonomamente portata avanti dagli uffici di Camera e Senato, in particolar modo dall'Ufficio di Presidenza del Senato. Riteniamo quindi che una concreta attuazione di queste iniziative rappresenterebbe una dimostrazione della serietà con cui finalmente si sta cercando di affrontare questo problema.

Come già sottolineato dal Presidente, sono anch'io convinto che non vi sia alcuna contraddizione nella formulazione dell'emendamento 8.0.8, in quanto la dotazione finanziaria destinata al funzionamento degli organi costituzionali è parte integrante del bilancio dello Stato ed è contenuta in una precisa unità previsionale di base.

Riteniamo altresì opportuno che l'introduzione di un tetto di aumento della spesa dei sopracitati soggetti prevista nell'emendamento, sia lasciata all'autonomia degli organi costituzionali stessi che possono decidere di contenere eventuali aumenti attraverso interventi selettivi sull'una o l'altra voce. Quindi sotto questo aspetto credo che non vi siano elementi di contraddizione, senza contare poi che gli effetti prodotti dalla norma proposta sul piano finanziario sarebbero anche consistenti.

Riformulo l'emendamento 8.0.9 in un testo 2, che sopprime il comma 1 e lo illustro brevemente. Anche questo emendamento è ispirato alla stessa filosofia. Bisogna contenere i costi della politica e intervenire, in modo particolare, non sui costi della democrazia ma su quelli considerati costi impropri della politica. Tra questi costi vi è, sicuramente, il mantenimento di una serie di società e di enti che, a nostro avviso, potrebbero essere sciolti senza recare in alcun modo nocimento alle attività delle quali oggi si occupano e senza determinare alcun problema al funzionamento dello Stato, ma ottenendo risparmi significativi. In particolare, l'emendamento ne elenca in maniera dettagliata alcuni prevedendo, in certi casi, forme e procedure, il trasferimento di competenze e i tempi in cui ciò debba avvenire. Anche questo emendamento, dunque, ha effetti significativi sotto il profilo del recupero delle risorse che potrebbero essere meglio destinate al raggiungimento di altri obiettivi.

L'emendamento 8.0.9, così riformulato nel testo 2, non prevedrebbe più la soppressione della Covip.

FERRARA (FI). Se l'emendamento 8.0.8 non avesse previsto che «la dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale stabilita nel bilancio annuale dello Stato non può per ogni anno aumentare in maniera superiore al tetto di inflazione programmata previsto per il medesimo anno» ma che «il trasferimento di dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale stabilita nel bilancio annuale dello Stato è ridotto del 50 per cento», lei, Presidente, avrebbe dovuto ugualmente dichiararne l'ammissibilità, sulla scorta del parere testé espresso. Nel caso di un emendamento così formulato, però, l'enorme lesione delle preroga-

tive di autodichia degli organi costituzionali sarebbe stata evidente e una sua eventuale approvazione avrebbe reso ammissibili altri emendamenti di tale fattispecie. Ciò significherebbe che gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, possono essere soggetti al voto del Parlamento per quanto attiene al loro funzionamento.

Nel momento in cui si portasse al livello minimale la dotazione finanziaria, ciò comporterebbe la scomparsa o la impossibilità di funzionamento degli organi costituzionali e, in questo caso, sarebbe evidente l'incompatibilità con il principio di autodichia del Parlamento, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale.

Caso diverso è quello della Presidenza del Consiglio, così come stabilito da sentenza della Corte Costituzionale dell'ottobre 1997, presa in considerazione durante l'esame del disegno di legge finanziaria 2005-2006, allorquando emendamenti di analogo tenore dell'emendamento 8.0.8 furono giudicati inammissibili.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). Ma in questo caso sarebbe inammissibile l'intero articolo 8 della legge finanziaria!

BONFRISCO (*FI*). E infatti!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, io non sono convinto del fondamento della sua tesi. Forse sbaglierò, e non sto certo dicendo che la mia sia l'unica interpretazione possibile.

La mia opinione è che, paradossalmente, l'autonomia degli organi costituzionali (che io preferisco chiamare così perché, al di fuori del Senato, nessuno comprende il termine autodichia) sia più violata da norme puntuali di definizione delle scelte, che invece spettano agli organi costituzionali a proposito del loro autogoverno. Per esempio, vi sono decine di emendamenti (che decideremo in seguito come considerare) che intervengono sull'entità dell'indennità dei parlamentari.

Prendo atto della sua opinione, che non coincide però con la mia. Pertanto, per quanto mi riguarda l'emendamento 8.0.8 è da considerarsi ammissibile.

FERRARA (*FI*). Presidente, la Corte costituzionale non interverrà mai sull'indennità dei parlamentari. Se, invece, approvassimo un emendamento che prevede la riduzione del 20 per cento della dotazione della Corte costituzionale, questa pronuncerebbe una sentenza tendente a precisare che il Parlamento non può approvare un simile provvedimento.

Continuiamo, invece, a divertirci ad approvare tali misure nei confronti del Parlamento: la Corte costituzionale non si attiverà mai al riguardo perché la questione non la riguarda! Perché, invece, non proviamo a verificare se è anticostituzionale deliberare su questa materia?

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Presidente, chiedo che sia individuato il precedente citato dal senatore Ferrara perché, se esso esiste, allora costituisce un dato di fatto.

FERRARA (*FI*). Il precedente da me richiamato si riferisce alla manovra finanziaria per il 2005 quando, sulla riduzione del 10 per cento dell'indennità dei parlamentari operata dal ministro Tremonti, furono presentati molti altri emendamenti del medesimo tenore riguardanti gli organi costituzionali. Per evitare il problema, questi emendamenti furono dichiarati inammissibili (salvo quello disposto in finanziaria relativo alla riduzione dell'indennità del 10 per cento).

Vi fu, invece, un dibattito su tutti gli altri emendamenti riguardanti, anche provocatoriamente, altri organi costituzionali, come la Presidenza del Consiglio. Infatti, erano stati presentati emendamenti dell'opposizione riguardanti tale organo, in quanto una sentenza della Corte costituzionale sosteneva che la Presidenza del Consiglio non fosse un organo costituzionale, rientrando nel novero di questi solo Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale e Parlamento. L'emendamento relativo alla Presidenza del Consiglio fu esaminato e poi abbandonato, mentre gli altri furono immediatamente dichiarati inammissibili perché riferiti a organi costituzionali.

PRESIDENTE. Invito gli uffici della Commissione a cercare tutti i precedenti verificatisi a tal proposito.

La mia opinione è che, trattandosi di un'ipotesi di aumento della dotazione, non sia affatto da considerarsi inammissibile la determinazione delle dimensioni di questo aumento durante la sessione di bilancio. Questo è il mio parere e, per ora, così resta stabilito. Se mi fossi trovato in presenza dell'ipotesi di una riduzione avrei più approfonditamente esaminato il tema, ma l'emendamento riguarda l'ipotesi di un aumento minore rispetto a quanto previsto attualmente in bilancio a legislazione vigente.

A mio giudizio, se di aumento si tratta, è disponibilità del Parlamento, come per tutte le altre voci di bilancio, intervenire con la finanziaria per stabilire l'entità dell'aumento; non vedo dove si configuri la violazione dell'autonomia. Poi, se la mia decisione sarà sbagliata, altri Presidenti, ben più autorevoli di me, potranno stabilirlo.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). Infatti, Presidente, in caso contrario gli organi costituzionali potrebbero presentare qualsiasi bilancio ed essere protetti a piè di lista.

PRESIDENTE. Ciò è inaccettabile in via di principio, anche se temo che nel corso degli anni sia andata esattamente così e che adesso ne vediamo i risultati nel livello di relazione positiva - proprio a partire da questo modo di comportarsi - tra Parlamento della Repubblica, gli altri organi costituzionali e i cittadini italiani. Secondo me, tale situazione è causata anche dal fatto che, in presenza di tassi d'inflazione del due per cento,

l'aumento minimo negli ultimi anni è stato del cinque per cento. Continuare a sostenere che, su tale argomento, non dobbiamo dire e non possiamo decidere nulla è un errore politico serio. Questa, però è una valutazione politica.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emendamento, io ho proceduto sulla base del principio già detto: si tratta di un aumento, non di una diminuzione, e questo aumento è minore rispetto a quello previsto. Il secondo comma dell'emendamento, a mio giudizio, salva perfettamente tale principio. Quindi, una volta stabilito il *plafond* (che è aumentato rispetto all'anno precedente, e non diminuito, anche se non è l'aumento previsto dal bilancio a legislazione vigente), gli organi costituzionali adottano le determinazioni necessarie per restare all'interno di quell'orizzonte. Tale disposizione mi sembra ragionevole.

RUBINATO (*Aut*). Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 8.0.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché le proposte emendative relative all'articolo 9, si intendono illustrati.

Passiamo all'articolo 10 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 10.

Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.0.1, 10.0.2 nonché il subemendamento 10.0.6/1 (limitatamente al comma 1-*bis*).

VITALI (*Ulivo*). Signor Presidente, l'emendamento 10.4 ha ad oggetto le modifiche al patto di stabilità interno che quest'anno è regolato da un'intesa raggiunta preventivamente tra Governo ed enti locali: lo ritengo un fatto molto positivo.

Con il patto di stabilità interno si prevedeva che gli enti locali che presentavano un saldo finanziario positivo potessero fruire, nel triennio 2003-2005, della possibilità di attenuare il contributo da loro versato allo Stato. Evidentemente, il Governo si è reso conto che vi sono molti Comuni (circa 780) che, nel triennio 2003-2005, hanno raggiunto un saldo finanziario positivo per ragioni spesso piuttosto contingenti e che farebbero molta fatica a mantenere tale risultato.

Effettivamente, all'articolo 10, comma 1, lettera *d*) della legge finanziaria, si prevede che i Comuni e le Province che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 non debbano migliorare ulteriormente il loro saldo e che il contributo loro richiesto è pari a zero, laddove a tutti gli altri enti locali si chiede di migliorare il saldo finanziario in una misura determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge finanziaria dello scorso anno. Si potrebbe dire che il Governo abbia già provveduto nei confronti di questa classe di Comuni; in realtà, poiché si tratta in gran parte di Comuni di una certa dimensione, ciò che è previsto

alla lettera *d*) dell'articolo 10 della legge finanziaria di quest'anno con ogni probabilità non è sufficiente.

Per tale ragione, ho presentato l'emendamento 10.4 con il quale si propone di scegliere tra diverse modalità di calcolo del patto di stabilità interno degli enti locali. Vorrei tuttavia consegnare agli atti una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo 2, di cui do lettura: «Al penultimo periodo del comma 1, lettera *d*), aggiungere la seguente frase: "Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza"».

Pertanto, pur riconoscendo che il Governo ha già dedicato, nell'ambito dell'articolo 10 della legge finanziaria, un particolare interesse a questa classe di Comuni, chiedo di valutare con attenzione l'emendamento 10.4 (testo 2), anche perché, incidendo esclusivamente sulle modalità di calcolo del patto di stabilità interno, non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. L'emendamento 10.16 riguarda – com'è noto – gli strumenti finanziari derivati. Abbiamo già svolto una prima discussione in materia in questa sede in occasione del decreto-legge n. 159.

Su questo argomento sono state presentate numerose ipotesi emendative: quella contenuta nell'emendamento al decreto-legge n. 159, a firma dalla senatrice Bonfrisco, sulla quale l'Aula si è già espressa in senso negativo; la riformulazione del medesimo emendamento presentata dal relatore del decreto-legge citato, atto Senato n. 1819, mirante ad accentuare la trasparenza di questi prodotti, il rafforzamento delle informazioni sui contratti e gli allegati per accrescere il livello di responsabilità degli enti territoriali nella conclusione dei contratti medesimi; infine, vi è l'emendamento 10.16, a mia firma, che è finalizzato a far precedere l'utilizzo di questi strumenti finanziari da una valutazione sulla rischiosità del prodotto da parte della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. A mio avviso, è possibile estrapolare da queste tre ipotesi le parti condivisibili; ciò significa riprendere, ad esempio, dall'emendamento della senatrice Bonfrisco il richiamo netto alla trasparenza del prodotto finanziario e il meccanismo valutativo della CONSOB; è poi possibile riprendere dall'emendamento del relatore Ripamonti il riferimento alla direttiva MIFID e dal mio emendamento quella che non è un'autorizzazione, ma una mera valutazione preventiva da parte del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Insisto su questo punto perché oggi la legislazione vigente prevede, appunto, la sola comunicazione preventiva. Se ad essa, posto che a monte vengono date più informazioni e si effettuano maggiori valutazioni, si farà seguire una valutazione da parte del Dipartimento del Tesoro circa i pro-

fili di rischiosità del contratto da stipulare, a mio avviso, raggiungeremo una soluzione accettabile. Se la Commissione, all'esito della discussione che seguirà su questo punto e ottenuto l'avallo del Governo, si mostrerà favorevole alla mia proposta, anticipo la mia totale disponibilità a riformulare il mio emendamento nel senso appena illustrato.

BALDASSARRI (AN). Vorrei chiedere al relatore Legnini se nella riformulazione dell'emendamento è compresa anche la fissazione di un tetto percentuale del 2-5 per cento rispetto al totale dell'indebitamento dell'ente.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Nell'ipotesi di riformulazione che ho in mente non è inclusa questa previsione, ma – ripeto – vorrei che ne discutessimo insieme. Se vi è intesa anche su questo aspetto, mi dichiaro disponibile ad un'ulteriore riflessione sulla possibilità di introdurre un tetto percentuale sul totale dell'indebitamento..

Presidente, ritengo sarebbe necessario richiedere al Governo la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.5 per valutarne gli effetti. Infatti, tale proposta concerne la necessità di prorogare per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per quegli enti locali commissariati negli anni 2004 e 2005. Ricordo che tali enti commissariati, cui appunto era stata concessa la deroga al patto di stabilità, adesso dovrebbero rientrare nel normale regime ma la base di calcolo dei saldi resta invariata e fa sempre riferimento proprio a quegli anni in cui le capacità di spesa di tali enti sono state fortemente compresse. Per tali ragioni si imporrebbe un'ulteriore proroga, a meno che il Governo – si può fare nei prossimi mesi – non proponga la modifica della base di calcolo; in tal caso il problema si risolverebbe. Quindi, se il Governo ci fornisce una relazione tecnica potremo effettuare le valutazioni del caso.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.6 i colleghi ricorderanno che nella scorsa finanziaria il Governo inserì un fondo di circa 200 milioni di euro, finalizzato a integrare il trasferimento erariale a favore dei piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, a condizione che in tali enti vi fosse un rapporto popolazione ultrasessantacinquenne-abitanti e bambini sotto i cinque anni-abitanti ben determinato. Nella fase di applicazione di questa norma, probabilmente si è andato oltre le intenzioni, nel senso che su 5.000 Comuni solo 1.500 hanno beneficiato di questo trasferimento. L'effetto è che, mentre sono stati esclusi circa 3.500 Comuni, quei 1.500 hanno ricevuto molto di più di quello che ci si attendeva.

Pertanto, sarebbe il caso di intervenire su quei criteri rivalutandoli, ma non mi sembra che ad oggi in assenza di una proposta del Governo basata su elementi di cognizione più approfonditi possiamo incidere su tali norme. Va al riguardo evidenziato che, anche considerando che l'anno scorso la finanziaria conteneva una previsione triennale, se quei Comuni hanno assunto impegni triennali in conseguenza dell'emanazione della norma, sarebbe complicato oggi toglier loro delle risorse. Con l'emenda-

mento 10.0.6 si propone dunque di costituire un fondo ulteriore, non molto elevato, per dare delle somme proporzionalmente al numero di abitanti, alla platea di 3.500 Comuni esclusi dai fondi stanziati lo scorso anno. Sottopongo però al Governo il tema della copertura. Il parere del relatore è che dalle misure che discuteremo all'articolo 14, riguardanti la razionalizzazione e la riduzione del sistema dei compensi, possa provenire una risorsa finanziaria in grado di contribuire anche ad un'integrazione del fondo dell'anno scorso.

Vorrei quindi chiedere al Governo di fare questa riflessione; propongo pertanto di accantonare questo emendamento che nella formulazione attuale toglie qualcosa a quei Comuni, perché al momento della presentazione non vi era un'ipotesi alternativa.

PRESIDENTE. Questo emendamento toglie delle risorse ai Comuni che ne hanno prese per dare 50 milioni agli enti che non le hanno prese.

FERRARA (FI). Non è scritto esattamente così.

PRESIDENTE. È scritto esattamente così.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Preannuncio sin da ora che ci sarà una riformulazione dell'emendamento.

FERRARA (FI). Allora non si tratta dello stanziamento.

PRESIDENTE. Il senatore Legnini nell'illustrazione della proposta ha già detto che saranno valutati i problemi di copertura.

FERRARA (FI). D'altronde, tutti sanno che io ho imparato l'italiano in scuole periferiche e meridionali, quindi ho difficoltà a capire cosa significhi lo stanziamento di un fondo: per me significa implementazione, ma invece mi sembra che si intenda una particolarizzazione di un fondo esistente con una quota parte che viene destinata a particolari impieghi.

PRESIDENTE. Il testo attuale dell'emendamento significa patentemente questo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sulla base di quanto decideremo in merito all'articolo 14, formulerò la mia proposta.

FERRARA (FI). Forse ero stato fuorviato dal fatto che il relatore aveva dichiarato che per il momento l'emendamento è scoperto; il Governo individuerà le risorse.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Non è scoperto, assolutamente.

FERRARA (FI). Mi sembrava che non ci fossero le risorse.

PRESIDENTE. Il relatore voleva dire che la soluzione adottata scopre per 50 milioni di euro i Comuni che hanno avuto le risorse.

FERRARA (FI). Dal dibattito è chiaro.

PRESIDENTE. Propongo pertanto di richiedere la relazione tecnica al Governo sull'emendamento 10.0.5.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I restanti emendamenti all'articolo 10 si intendono illustrati.

Passiamo ora all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Invito i firmatari degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 a ritirarli.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.6.

Analogo invito al ritiro anche per i proponenti degli emendamenti 4.7 e 4.8, di cui il secondo affronta il problema degli scontrini fiscali trattato in un altro emendamento già accantonato e rispetto al quale permane l'impegno di trovare una soluzione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.9, chiedendo tuttavia al Governo di valutarne gli effetti finanziari.

Invito al ritiro anche i firmatari degli emendamenti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.21 e sui successivi 4.22 e 4.23, i quali hanno per oggetto l'importante tema dei consorzi fidi che era stato già affrontato, a mio avviso anche con una certa efficacia, nell'ambito della legge finanziaria 2007 con una norma che viene richiamata anche nei sopraccitati emendamenti e che consente ai consorzi fidi di portare a capitale i fondi relativi ai contributi pubblici dello Stato, delle Regioni e degli enti locali mediante un meccanismo mirato a favorire la forte capitalizzazione di questi soggetti. Si tratta di una misura di una certa efficacia che peraltro non comporta una spesa; tuttavia ritengo che in mancanza di una valutazione su ciò che è accaduto e sta accadendo nell'ambito di questi strumenti di garanzia collettiva, rimettere mano alla materia seppure con intenzioni certamente condivisibili, risulti in questa fase inopportuno. Ribadisco quindi il parere contrario su questi emendamenti, perché avendo già operato lo scorso anno con un intervento ben preciso, forse sarebbe preferibile non reiterarlo per quest'anno in attesa di un assestamento degli effetti della disciplina introdotta, fermo restando che vi è tutta la disponibilità a modificare il mio orientamento qualora nel corso del dibattito emergessero nuovi elementi. Sulla base delle stesse motivazioni, esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 4.24 e 4.25.

Parere invece favorevole sull'emendamento 4.26 che prevede una agevolazione per i non udenti, che presenta però un errore formale nelle coperture finanziarie stabilite in 250.000 euro per il triennio, quindi per

un importo molto limitato. Al riguardo si osserva però un errore nella quantificazione delle risorse destinate agli anni 2009 e 2010; pertanto, nel ribadire il mio avviso favorevole all'emendamento in questione, chiedo però al Governo di valutare la correttezza della copertura in esso prevista.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 4.126.

Invito inoltre il presentatore dell'emendamento 4.0.1 o chi intendesse sottoscriverlo a ritirarlo per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno. La norma in esso proposta affronta infatti un problema analogo a quello oggetto di un altro emendamento che ha avuto lo stesso esito, presentato se non erro dal senatore Polledri, e che riguarda il trattamento fiscale delle case di riposo ex IPAB, mentre in quello al nostro esame si fa specifico riferimento alle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'emendamento 4.0.2, che affronta il problema delle indebite prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia degli italiani residenti all'estero, nella sua attuale formulazione non può ricevere un parere favorevole, posto che, se accolto, azzererebbe tale indebito. I colleghi credo peraltro ricordino che su questa materia si sono susseguiti numerosi interventi negli anni scorsi ed anche da parte della giurisprudenza è emerso un orientamento di un certo tipo che attiene ad aspetti quali l'elemento soggettivo, il dolo e quant'altro. Ciò premesso il parere sarebbe contrario a meno che tale norma non fosse riformulata nel senso di rateizzare la restituzione delle somme indebitamente percepite per prestazioni pensionistiche dai soggetti residenti all'estero e per un importo mensile non superiore al quinto del trattamento pensionistico e senza interessi. Pertanto, faccio mio l'emendamento in esame e lo riformulo nel senso testè indicato, sottoponendolo ad una valutazione del Governo in ordine alla copertura; in particolare, invito il Governo a stimare anche un'eventuale nuova copertura che tenga conto degli effetti della nuova formulazione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.3; invito al ritiro per quanto riguarda invece l'emendamento 4.0.4 dal momento che la norma in esso proposta è stata approvata nell'ambito del decreto-legge n. 159.

Gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, di identico tenore, riguardano il problema dei frontalieri. Si mira ad attenuare la misura già vigente, che prevede un aumento della franchigia del pagamento delle imposte con un onere, relativamente alla misura, troppo elevato. Se vi fosse da parte dei proponenti, d'accordo con il Governo, una disponibilità alla riformulazione, sarei disponibile a rivalutare le proposte. Quindi, propongo l'accantonamento degli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 in attesa di un'eventuale riformulazione da parte dei presentatori nel senso di una riduzione della spesa ivi prevista.

VEGAS (FI). Presidente, poiché il complesso degli emendamenti sugli italiani all'estero riguarda questioni finanziarie, in caso di un loro complessivo accantonamento sarebbe bene predisporre una relazione tecnica.

Ricordo, infatti, che il tema delle pensioni all'estero nel 1992 costituì un argomento fondamentale.

PRESIDENTE. Quanto alla riformulazione di questi emendamenti, e se il relatore ha già un'ipotesi al riguardo, possiamo sottoporla subito alla verifica della relazione tecnica sotto il profilo finanziario.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Invito infine al ritiro dell'emendamento 4.0.9, altrimenti il parere è contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.3 e invito i firmatari a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il parere è favorevole sull'emendamento 4.6.

Invito a ritirare, altrimenti il parere è contrario, gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13 e 4.14.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.15.

Invito a ritirare, altrimenti il parere è contrario, l'emendamento 4.16.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.21: una discussione su questo punto sarebbe utile, ma è ragionevole che prima si proceda ad un assestamento della misura e, solo successivamente, ad una riflessione.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24 e un invito al ritiro dell'emendamento 4.25.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.26, il relatore ha chiesto al Governo di valutare attentamente la parte finanziaria della norma.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie la richiesta del relatore e sospende la decisione sull'emendamento 4.26 in attesa di compiere questa valutazione. Esprimo, comunque, un orientamento positivo sull'emendamento, salva la verifica della sua copertura finanziaria.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.126, anche se potrebbe essere necessaria una riformulazione a fini antielusivi, che potremo decidere con il relatore, relativamente al trasferimento della ONLUS Banco alimentare ad aspetti da Banco non alimentare.

Invito al ritiro dell'emendamento 4.0.1 e mi riservo di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha consegnato un testo contenente un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 4.0.2, cosicché il Governo possa valutarlo sotto il profilo finanziario e i proponenti verificare se ancora riconoscono come loro l'emendamento così riformulato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.3.

Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 4.0.4, altrimenti il parere è contrario.

Concordo sulla proposta di accantonare gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8. Su questi emendamenti, il Governo concorda con il relatore perché

il costo di questa crescita, da 8.000 a 10.000 euro, accresce il peso. Se, invece, fosse stata una semplice riproposizione per il 2008 il costo sarebbe stato minore di circa il 20 per cento.

Esprimo un parere contrario sull'emendamento 4.0.9. PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che sono inammissibili, per materia, gli emendamenti 4.12 e 4.0.10 e, per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 4.2, 4.18, 4.19 e 4.0.5

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.3 a 4.5. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.6. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8).

Passiamo all'emendamento 4.9.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Presidente, vorrei chiarire che l'emendamento riguarda la misura, contenuta nel decreto Bersani-Visco, in base alla quale, quando si commina la chiusura dell'esercizio, bisogna esporre un cartello recante la motivazione della chiusura.

Invito pertanto il Governo a modificare il suo orientamento.

PRESIDENTE. Io ritengo che anche la Commissione sia favorevole a questo emendamento e ringrazio il relatore per averne ulteriormente chiarito il contenuto.

Il relatore è favorevole all'emendamento 4.0.9 mentre il Governo è contrario. La norma è finalizzata ad eliminare la previsione per la quale, dopo la chiusura di un esercizio, deve essere affisso un cartello specificante i motivi della chiusura. Se di questo si tratta, io mi auguro che passi l'orientamento del relatore e non quello del Governo.

D'altronde, è più volte successo che il Governo non sia riuscito a far mutare l'orientamento della Commissione.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Naturalmente la Commissione è sovrana, ma è importante che sia indicata la ragione della chiusura.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Presidente, esprimo voto contrario sull'emendamento 4.9.

(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.9. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.11 a 4.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.26, sul quale il Governo ha espresso il proprio favore, ma senza formulare un parere definitivo, perché esiste un problema nella copertura degli oneri. Chiedo al Governo

di predisporre un'apposita relazione tecnica per la valutazione degli oneri finanziari.

Se non si fanno osservazioni, dispongo che l'emendamento 4.26 sia accantonato.

Passiamo all'emendamento 4.126.

VITALI (*Ulivo*). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.126.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

(*Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.126.*)

Passiamo all'emendamento 4.0.1.

ENRIQUES (*Ulivo*). Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.1 e lo ritiro, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.2 (testo 2).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, desidero sollevare un'obiezione di merito: l'emendamento si riferisce ai residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche.

Mi chiedo se da un'eventuale approvazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2) possano derivare discriminazioni tra i soggetti residenti in Italia e i soggetti residenti all'estero. Se così è, occorre valutare attentamente la questione: non possiamo riconoscere un privilegio esclusivamente ai residenti all'estero. Se quanto previsto dall'emendamento è già consentito ai residenti in Italia, allora si tratta solamente di un'estensione della norma; in caso contrario, si configura una possibile discriminazione.

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, concordo con quanto appena osservato dal senatore Boccia e vorrei pregare il relatore di valutare se, essendo evidente un tentativo di mediazione all'interno di questo testo, ritenga opportuna la dizione «senza interessi» contenuta al comma 3 dell'emendamento 4.0.2 (testo 2). Francamente la ritengo poco giustificabile, dal momento che la proposta prevede già due forme di agevolazione assolutamente condivisibili, per le quali il debitore non ci rimette alcunché: la ritenuta mensile e in una misura non superiore al quinto. L'aggiunta della specifica «senza interessi» obiettivamente genera alcuni problemi, dal momento che si tratta pur sempre di percezione indebita della prestazione pensionistica. Segnalo che nella gestione dei rapporti tra INPS e cittadini residenti all'estero vi sono situazioni molto delicate, con somme elevatissime in transito dall'Italia all'estero.

È evidente che se eliminiamo la corresponsione degli interessi, pur non essendo ora in grado di giudicare se la somma calcolata (pari a 2 milioni di euro) sia sottostimata, si rischia di generare un problema ulteriore:

il primo cittadino italiano non residente all'estero che deve restituire un indebitato e ha qualche soldo da sprecare in ricorsi, potrebbe - a ragion veduta - sollevare un'eccezione di incostituzionalità della norma, perché è deprivato della possibilità che è invece riconosciuta agli italiani residenti all'estero.

Pertanto, ritengo che l'attenzione ai nostri connazionali residenti all'estero, in relazione al contenuto dell'emendamento al nostro esame, possa essere confermata dalle disposizioni contenute nei primi tre commi dell'emendamento, ad esclusione della previsione «senza interessi», contenuta al comma 3. Così facendo, non avremmo alcun tipo di obiezione cui dover rispondere.

PRESIDENTE. Per tutte queste ragioni e ai fini di consentire al Governo di predisporre - come da richiesta - un'apposita relazione tecnica sul testo riformulato dal relatore, dispongo che l'emendamento 4.0.2 (testo 2) sia accantonato. Dispongo che anche l'emendamento 4.0.3 sia accantonato.

RUBINATO (*Aut.*). Ritiro l'emendamento 4.0.4.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'emendamento 4.0.7 di cui - lo ricordo - il relatore ha proposto l'accantonamento. Preciso che per questa proposta dovrà essere predisposta una relazione tecnica.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.7 si pone la medesima questione che presentava l'emendamento 4.0.2 (testo 2): se si tratta di un cittadino italiano residente in Svizzera, allora si applica il privilegio ivi previsto, ma se il cittadino è residente in Germania la previsione non si applica. Si tratta di una discriminazione tra emigrati: mi pare quindi un emendamento meramente localistico. Avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ma atteso che è stato ammesso, mi pare che crei una discriminazione tra cittadini italiani emigrati all'estero in uno Stato anziché in un altro. Come lo si può spiegare?

Forse è il caso di fare una doppia valutazione: una riguardante soltanto gli oneri dei soggetti che si trovano in zona di frontiera e l'altra per tutti gli altri. Vorrei capire se per zona di frontiera, tenuto conto del mare Adriatico, intendiamo anche le repubbliche della ex Jugoslavia e l'Albania, dal momento che non è molto chiaro.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. A me sembra che la misura sia già vigente, poiché la problematica dei frontalieri è datata; con questo emendamento, invece, si propone solo di aumentare il limite di franchigia già prevista dall'ordinamento. Tra l'altro, tale previsione non solo è già vigente, ma c'è un profilo di convenienza per il nostro Paese, perché si favorisce la residenza dei nostri connazionali sui posti di confine, si produce all'estero reddito che viene tassato in Italia, ma

si dà una franchigia derivante dal disagio di dover passare da un Paese all'altro. È ovvio che questo non si può applicare per i Paesi non confinanti, perché è difficile pensare che una persona vada a lavorare in Germania e poi torni a Como.

Chiedo al Governo di valutare le questioni poste dal senatore Boccia, ma se le cose stanno come ho richiamato molto sommariamente, l'emendamento avrebbe un altro tipo di lettura, ma comunque si porrebbe un problema di onerosità, cioè se vogliamo aumentare questa franchigia occorre individuare una copertura sostenibile.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con alcuni Stati ci sono relazioni bilaterali: ad esempio, con la Svizzera c'è una convenzione che, secondo molti, è socialmente più favorevole, oltre che più conveniente. Con altri Paesi non esiste una simile convenzione. Con la Repubblica di San Marino è una questione che si sta trascinando da anni, tra l'altro, ora c'è anche una crisi di Governo, quindi credo che sicuramente tale procedura non verrà accelerata.

Pertanto, il problema è che sulla base delle convenzioni bilaterali i trattamenti non sono tutti identici; ad esempio i residenti a Montecarlo semplicemente non pagano tasse. Quindi, sarebbe difficile trattarli allo stesso modo degli altri. In questo caso, i frontalieri, avendo sistemi di tassazione e di versamento contributivo e del sistema sanitario riguardanti le convenzioni bilaterali, per quanto riguarda questa norma da anni sono in attesa di avere la nuova convenzione che dovrebbe, definitivamente, sanare la situazione. Questo problema lo abbiamo avuto noi, lo ha avuto il centro-destra, ora lo abbiamo noi di nuovo; credo che non sia cambiato niente sotto il sole.

PRESIDENTE. Posso confermare che una norma sui transfrontalieri esiste da quando c'è la legge finanziaria

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo solo per dare due informazioni. Come ha appena detto il sottosegretario Grandi, ad esempio per quanto riguarda il caso di San Marino, che ho seguito direttamente tre anni fa, non c'è ancora la convenzione bilaterale e normalmente non si firma perché cade il Governo di quel Paese (il problema è esattamente quello descritto dal sottosegretario Grandi).

L'altro problema che volevo segnalare al Governo e al relatore è che quando si fanno queste esenzioni, per esempio nel caso di chi ha percepito indebitamente una pensione e deve restituirla, francamente è paradossale stabilire un limite di reddito di 8.500 euro all'anno, perché significa riferirsi ad un ricco argentino o ad un povero nordamericano. Quindi, quando si procede a questo tipo di discriminazione, a mio avviso va introdotto il principio del reddito riferito alla residenza. Infatti, 8.500 euro per un nostro connazionale residente in Argentina che prende la pensione INPS (quindi 600 euro al mese) significano essere nella fascia medio-alta della popolazione; lo stesso connazionale che abita nel New Jersey con quella

cifra non paga neanche l'affitto di casa. Per questo sarebbe opportuno che si trovasse un meccanismo di parametrizzazione rispetto al reddito medio dei Paesi di residenza e non a quello italiano, perché chiaramente il riferimento è alla soglia di povertà italiana (cioè 8.500 euro). In questo modo, infatti, rischiamo di dare un vantaggio a chi ha determinate condizioni di vita (a parte il discorso se paga o meno gli interessi); inoltre, aggiungere-mmo anche la discriminante che richiama il collega Boccia tra residenti all'estero e residenti in Italia.

PRESIDENTE. Alla luce di queste considerazioni, propongo di accantonare gli identici emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, sui quali viene richiesta la predisposizione della relazione tecnica dal Governo.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.0.9).

MONTALBANO (*Misto-CS*). Al fine di agevolare il prosieguo dei lavori, volevo annunciare il ritiro degli emendamenti 13.3, 62.4 e 62.7.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.

